

Appalto "a forfait" - Natura di contratto aleatorio - Esclusione -  
Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4198 del  
21/02/2014

La clausola con la quale si escluda, in deroga all'art. 1664 cod.  
civ., il diritto dell'appaltatore a ulteriore compenso per le  
difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera  
(cosiddetto appalto "a forfait") non comporta alcuna alterazione della  
struttura ovvero della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un  
contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio,  
senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea  
normale del tipo contrattuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 21/02/2014